

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta Presidente

-Dr.ssa Valeria Castaldo Giudice

-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.

Letta l'istanza depositata in data 17.05.2023 dalla società _____ avente ad oggetto la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Rilevato che in data 18.1.23 la _____ depositavano ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società _____

- rilevato che il debitore _____, in data 20.3.2023, depositava ricorso ex art. 39 co. 3 e artt. 40 e 44 co. 1 lett. a e 47 e 84 e ss. CCII, per l'accesso e l'ammissione alla procedura di concordato preventivo quale strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito degli atti e della documentazione di legge, e contestuale istanza di misura protettive ex art. 54 co. 2, CCII;

- considerato che con decreto dell' 8.4.23 comunicato il 13.4.23, il Tribunale in accoglimento del suddetto ricorso, concedeva il termine di 60 giorni decorrenti dal deposito dello stesso, per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 e, altresì, concedeva le misure protettive con efficacia di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese (avvenuta il 21.3.23);

- rilevato che il Tribunale in accoglimento dell'istanza di proroga delle misure protettive avanzata dalla _____ ne disponeva la proroga per ulteriori tre mesi a decorrere dal giorno 20.4.23;

- considerato che in data 17.05.2023 la _____, assumendo di aver riscontrato difficoltà operative nell'apertura del conto corrente intestato alla società, le quali a loro volta avrebbero determinato un rallentamento nella redazione del piano e della proposta, presentava un'istanza di proroga di ulteriori sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e dei relativi allegati nonché delle relazioni attestative, ritenendo ricorrenti i giustificati motivi di cui all'art. 44 lett. a) del CCII;

- tenuto conto che l'art. 44 del CCII prevede che il debitore possa presentare la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
- rilevato che, allo stato, pende innanzi a questo Tribunale la procedura di liquidazione giudiziale incardinata già prima della richiesta di concordato;
- considerato che, con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 44 CCI secondo cui la proroga è concedibile in assenza di domande per l'apertura di liquidazione giudiziale, una tesi dottrina cui si ritiene di aderire, ha proposto di distinguere l'ipotesi in cui la procedura di liquidazione giudiziale viene presentata prima del deposito della proposta di concordato da quella in cui essa è presentata in pendenza del termine per il deposito della proposta e del piano, di guisa che solo in questo secondo caso sarebbe possibile concedere la proroga, in un'ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare la procedura concordataria al fine di soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale;
- laddove, viceversa, la domanda di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore è precedente rispetto alla domanda di concordato, non è concedibile la proroga, in linea con il dato letterale esplicito dell'art. 44 CCI, in funzione tutela dei creditori, al fine di evitare che la istanza di proroga venga utilizzata quale strumento potenzialmente dilatorio, finalizzato esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con paralisi delle azioni che potrebbero intraprendere i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale e, dunque, foriera di un potenziale danno per questi ultimi;
- considerata, dunque, non accoglibile la istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato, pendendo istanza di liquidazione giudiziale;

PQM

Letto l'art. 44 CCII, rigetta l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato.

Manda la cancelleria di comunicare con urgenza il presente decreto e di procedere agli adempimenti di rito.

Santa Maria Capua Vetere, 31.05.2023

Il giudice relatore

Dott. ssa Simona Di Rauso

Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta